



Comune di Alghero
Settore III – Sviluppo Sostenibile

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, PER L'UTILIZZO DELLA POSIDONIA VAGLIATA COME "SOTTOPRODOTTO" AI SENSI DELL'ART. 184-BIS DEL D.LGS. 152/06

IL DIRIGENTE

- **Visto** l'art. 119 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 43 comma 1 della Legge 449/97 che prevede che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione, convenzioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni;
- **Visto** l'art. 179 del D. Lgs. 152/06 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*";
- **Visto** il DM 13 ottobre 2016 n. 264 "*Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti*".
- **Vista** Circolare del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare prot. 7619 del 30.05.2017, esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264;
- **Vista** la Delibera G.R. n. 40/13 del 6/7/2016
- **Visto** l'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 disciplinante il "*sottoprodotto*";

PREMESSO

- che nell'ambito delle attività di gestione degli arenili di libera fruizione delegate alle amministrazioni comunali, tra le altre, ricadono l'igiene e la pulizia degli arenili di libera fruizione;
- che, come prescritto dall'ordinanza balneare emanata annualmente dalla Regione Sardegna, le amministrazioni comunali sono tenute a curare la pulizia dei tratti di spiaggia libera, mentre i titolari di concessioni quella relativa ai tratti di spiaggia loro assentiti comprese le aree limitrofe fino al battente del mare;
- che la *Posidonia oceanica* caratterizza profondamente l'ambiente marino del Comune di Alghero con diversi chilometri quadrati di prateria, occupando una superficie di circa 1.300 ettari solo nel tratto di costa compreso tra l'abitato di Alghero e il promontorio di Capo Galera, per una linea di costa di circa 14 Km, e svolgendo un importante ruolo sia biologico che fisico. In particolar modo la posidonia è fondamentale per la protezione della linea di costa dall'erosione attraverso le sue banquettes, ovvero le foglie che staccandosi dalla pianta, vanno a formare delle vere e proprie barriere che rallentano e riducono gli effetti erosivi del moto ondoso con la conseguente dispersione a mare della sabbia;
- che le modalità per la gestione dei banchi di posidonia sull'arenile risultano regolate dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare n. 8123/2006, e da ultimo dagli "Indirizzi operativi per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste" approvati con Delibera G.R. n. 40/13 del 6/7/2016;
- che l'Amministrazione di Alghero procede annualmente, prima dell'avvio della stagione balneare, alla pulizia dei tratti di spiaggia libera provvedendo a rimuovere la Posidonia spiaggiata naturalmente lungo l'arenile presso siti di

deposito debitamente individuati per poi provvedere al riposizionamento della stessa presso i lidi di provenienza nei mesi di Novembre e Dicembre così da garantire la naturale protezione dell'arenile contro i rischi di erosione costiera;

- che tali operazioni di movimentazione e riposizionamento sono precedute da attività di rimozione di rifiuti di origine antropica presenti sui cumuli di Posidonia spiaggiata;
- che i quantitativi di posidonia che vengono spiaggiati, già con le prime mareggiate autunnali, lungo i litorali del Comune di Alghero, garantendo gran parte della necessaria naturale protezione dall'erosione della battigia, impedendo di fatto, il completo riposizionamento della posidonia presente nei siti di accumulo estivi;
- la direttiva di cui alla DGR n. 40/13 del 6.7.2016 contenente "Indirizzi operativi per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste" nell'opzione 2 - "Rimozione permanente e smaltimento" indica gli indirizzi operativi finalizzati alla gestione della Posidonia come "rifiuto" prevedendo l'avvio in discarica come smaltimento, o in impianti di compostaggio come recupero, *"solo quando si dimostri, con valutazioni di carattere tecnico, l'effettiva difficoltà di procedere tramite l'applicazione delle opzioni 0 [mantenimento in loco] e 1 [rimozione e riposizionamento], ovvero quando la rimozione di materiali vegetali spiaggiati venga operata per motivi di igiene pubblica in aree fortemente antropizzate ed inserite in contesti urbani fruibili da parte della cittadinanza (ambiti portuali, lungomari, etc.)"*;

DATO ATTO che è volontà dell'Amministrazione comunale limitare il riposizionamento della Posidonia movimentata prima dell'avvio della stagione balneare in tutti gli arenili del territorio Comunale, ai soli tratti di litorali non interessati da nuovi spiaggiamenti autunnali e provvedere all'allontanamento definitivo della Posidonia in esubero prediligendo la valorizzazione di tale biomassa limitando quindi il ricorso allo smaltimento in discarica;

EVIDENZIATO che l'art. 179 del D. Lgs. 152/06 *"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"* inserisce lo smaltimento come ultima opzione e prevede che le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle rispettive competenze perseguono iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti in particolare mediante anche la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

RICHIAMATO l'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06: *"È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana."*

RICHIAMATO il DM 13 ottobre 2016 n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 407 del 03.12.2018 di approvazione della proposta progettuale finalizzata all'utilizzo della posidonia spiaggiata in esubero come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06;

DATO ATTO che tale proposta progettuale è stata trasmessa per opportuna conoscenza alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa dell'Ambiente;

DATO ATTO che tale proposta progettuale finalizzata all'utilizzo della posidonia spiaggiata in esubero come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06, allegata alla presente manifestazione di interesse, è finalizzata:

- a mettere in atto quale miglior gestione ambientale della Posidonia spiaggiata sui litorali di Alghero, caratterizzati da fenomeni sempre più frequenti di mareggiate e notevoli spiaggiamenti, l'utilizzo della Posidonia in esubero - rispetto ai quantitativi da riposizionare sugli arenili di provenienza per soddisfare

l'esigenza di tutela degli stessi e garantirne la protezione dall'erosione marina ed eolica – quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06;

- evitare l'asporto della sabbia presente naturalmente nei cumuli di Posidonia, provvedendo a separarla e a ridistribuirla lungo gli arenili di provenienza;
- a preservare lo spazio disponibile in discarica evitando di occupare la capacità residua disponibile della stessa con cubature importanti di un "rifiuto" il quale può essere gestito in maniera differente nel rispetto delle normative allo stato vigenti;

PRESO ATTO dei positivi risultati ottenuti a seguito della precedente proposta di intervento formulata dal Settore III - Sviluppo Sostenibile che ha previsto un intervento di separazione delle componenti mediante operazioni di vagliatura degli accumuli, quale azione sperimentale, presso il sito di accumulo presente nell'area reto-dunale ricompresa tra l'area pinetata e la spiaggia Cuguttu in loc. "Maria Pia";

EVIDENZIATO che tale azione sperimentale è stata valutata favorevolmente dal Dipartimento DADU nell'ambito della pluriennale collaborazione istituzionale tra Amministrazione Comunale ed Università degli Studi di Sassari;

RITENUTO che il residuo della Posidonia risultante a seguito delle operazioni di vagliatura, soddisfa la condizione a) di cui al comma 1 dell'art. 184-bis, *"la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto"* in quanto come precisato dal Ministero dell'Ambiente con la circolare prot. 7619 del 30.05.2017 di chiarimento sull'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, per quanto riguarda la nozione di processo di produzione ha chiarito che *"...ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc.";*

RITENUTO che i successivi requisiti qualificanti il sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis lettere b) c) e d) possano essere soddisfatti previa individuazione di specifici processi di produzione o di utilizzazione del sottoprodotto da parte di terzi, che consentano l'utilizzo della Posidonia vagliata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che soddisfino, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente senza impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

Tutto ciò premesso e considerato

A V V I S A

che il Comune di Alghero intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici interessati al prelievo, al trasporto e all'impiego come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06, a titolo gratuito e nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, della posidonia oceanica spiaggiata, precedentemente raccolta e vagliata a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, al fine del recupero della sabbia da riposizionare sugli arenili di provenienza.

Il Servizio di prelievo, trasporto e impiego dovrà essere reso in forma del tutto gratuita e senza alcun costo per la Pubblica Amministrazione.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta per la Pubblica Amministrazione alcun vincolo nei confronti degli Operatori Economici in elenco.

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse, ai fini della formazione di un apposito elenco, tutti gli operatori economici, così come definiti all'art. 1 lettera p) del D. Lgs. 50/2016 *"una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*, che dimostrino, per quanto di propria competenza, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06, per la qualifica della Posidonia vagliata come sottoprodotto e non come rifiuto nel rispetto delle indicazioni contenute nel DM 13 ottobre 2016 n. 264 *"Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come"*

sottoprodotti e non come rifiuti”.

2) CRITERI INDICATIVI PER AGEVOLARE LA DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

L'Operatore economico al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, dovrà dimostrare la fattibilità dell'utilizzo della Posidonia vagliata presentando una dettagliata relazione che contenga:

- l'analisi del ciclo produttivo e dell'utilizzo specifico della Posidonia vagliata senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, così come definita all'art. 6 del DM 13 ottobre 2016 n. 264;
- le caratteristiche del prodotto finito sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti;
- la normativa di settore;
- la stima delle quantità necessarie;
- ogni documentazione tecnico scientifica disponibile, utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06.

3) CRITERI PER REDAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco degli operatori economici verrà redatto dal Settore III Sviluppo Sostenibile in base alla cronologia di ricevimento della domanda e in base alla fattibilità delle proposte di utilizzo come sottoprodotto della Posidonia vagliata.

Non saranno inserite nell'elenco le proposte carenti di adeguate garanzie di dimostrazione dei requisiti richiesti al precedente punto 2).

Non saranno inserite nell'elenco le proposte prive della relazione di cui al precedente punto 2).

L'ufficio si riserva comunque in fase di valutazione di richiedere eventuali ulteriori documenti atti a meglio dimostrare il rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06.

4) CESSIONE DEL SOTTOPRODOTTO ALL'UTILIZZATORE FINALE

La cessione del sottoprodotto all'utilizzatore/i finale/i avverrà a seguito di firma di **contratto** tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore economico comprovante l'impegno contrattuale tra il produttore del residuo, eventuali intermediari, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche del sottoprodotto, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

Ai fini e per effetto del DM 13.10.2016 n. 264 *“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”*, sarà cura delle parti compilare, ognuna per propria competenza, **la scheda tecnica** di cui all'art. 5 comma 5 del DM 13.10.2016 n. 264 (vedi allegato) , contenente le informazioni indicate all'allegato 2 al medesimo decreto, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, dovrà essere predisposta una nuova scheda tecnica.

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del DM 13.10.2016 n. 264, la scheda tecnica contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

La conformità del sottoprodotto rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2 al DM 13.10.2016 n. 264. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

La cessione del sottoprodotto all'utilizzatore/i finale/i avverrà a seguito delle verifiche di cui al D.Lgs. 50/2016 sull'operatore economico richiedente.

5) ONERI DEL COMUNE

È onere del Comune la prova della sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 relativamente alla specificazione del processo produttivo.

E' onere del Comune lo svolgimento di opportune indagini analitiche della Posidonia vagliata fatta eccezione per particolari indagini conoscitive analitiche utili all'utilizzatore finale, le quali pertanto saranno a proprio carico.

E' onere del Comune il mantenimento delle caratteristiche del residuo necessarie a consentirne l'impiego.

6) ONERI DELL'UTILIZZATORE

E' fatto obbligo all'utilizzatore di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

Ai sensi e per effetto dell'art. 4 comma 3 del DM 13.10.2016 n. 264 *"Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti"*, il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del DM 13.10.2019 n. 264.

E' onere dell'utilizzatore rendere disponibile alle autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate del DM 13.10.2019 n. 264.

Restano a carico degli Operatori tutti gli eventuali danni causati dagli stessi durante il servizio di prelievo, trasporto e utilizzo.

Gli Operatori sono responsabili dell'idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio stesso, nonché del rispetto di quanto riferito a rapporti di lavoro con il proprio personale, essendo, lo stesso, tenuto a tutti gli obblighi di legge e contrattuali ivi compresi gli oneri assicurativi e previdenziali;

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare, entro le ore 13,00 del **18.01.2019** al Protocollo Generale del Comune di Alghero in via Columbano un plico chiuso recante la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, PER L'UTILIZZO DELLA POSIDONIA VAGLIATA COME "SOTTOPRODOTTO" AI SENSI DELL'ART. 184-BIS DEL D.LGS. 152/06".

Nel caso di invio tramite PEC la suddetta dicitura dovrà essere utilizzata quale oggetto del messaggio.

Il plico dovrà riportare l'indicazione del mittente e dovrà contenere, a pena di esclusione:

- istanza di partecipazione debitamente sottoscritta
- copia del documento d'identità valido
- Relazione di cui al punto 2) del presente avviso debitamente firmata

Non verranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato.

8) INFORMAZIONI GENERALI.

Il presente avviso è pubblicato per n. 15 (quindici) giorni sull'Albo Pretorio online e sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Alghero.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Alghero – Settore III – Via S. Anna 38 oppure telefonicamente o via email a:

- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Madau – tel. 079/9978856 – p.madau@comune.alghero.ss.it
- Referente tecnico: Dott. Massimo Canu – tel. 079/9978819 – m.canu@comune.alghero.ss.it

9) TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) il Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Non verranno prese in considerazione le istanze prive della apposita informativa, che si allega alla presente, controfirmata dal dichiarante.

Allegati:

- *ISTANZA DI PARTECIPAZIONE*
- *PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA IN ESUBERO COME SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 184-BIS DEL D. LGS. 152/06 approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 407 del 03.12.2018.*
- *INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGDP)*
- *SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (da compilare successivamente solo in caso di cessione del sottoprodotto)*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III SVILUPPO SOSTENIBILE
Dott. Luca Canessa